

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati « DSA », che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) « dislessia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

b) « disgrafia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;

c) « disortografia »: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

d) « discalculia »: un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

3. Ai fini della presente legge la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

4. Nell'interpretazione delle definizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione, allo studio e al lavoro;

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, nonché garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

c) evitare ogni forma di discriminazione delle persone con DSA nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo;

d) garantire l'accesso delle persone con DSA in ogni ambito lavorativo;

e) garantire l'uso di strumenti compensativi e i necessari adeguamenti in ambito lavorativo per i dipendenti pubblici e privati con DSA;

f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

g) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

h) promuovere, nelle procedure pubbliche di selezione e nei bandi di concorso, modalità idonee a garantire la partecipazione delle persone con DSA;

i) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

l) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

m) garantire l'accesso alla diagnosi alle persone adulte;

n) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

o) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.

(Diagnosi)

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

4. Ai fini di cui all'articolo 5 le certificazioni diagnostiche sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dalla data dell'ultima certificazione, fatte salve particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

5. In ogni regione è istituito un centro per la diagnostica degli adulti.

Art. 4.

(Formazione nella scuola)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il sostegno alle persone con disturbi specifici di apprendimento, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato a finanziare, a decorrere dal 2023:

a) programmi di formazione del personale docente e dirigenziale in ambito scolastico e universitario;

b) programmi di formazione del personale dedicato alla selezione delle risorse umane nell'ambito dell'impiego pubblico e privato.

2. Con le risorse di cui al comma 1, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata altresì un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare adeguate strategie didattiche, metodologiche e valutative.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) garantiscono, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito:

a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di attività scolastiche che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (CNUDD).

5. Le misure compensative e dispensative stabilite dalla linee guida di cui al comma 4 sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nell'ambito della formazione professionale regionale, delle scuole e nelle accademie militari e del Centro alti studi per la difesa, in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h). Gli strumenti compensativi e le misure dispensative accordati in tutte le occasioni di valutazione, compreso l'ambito lavorativo, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

6. Si applicano forme adeguate di verifica e valutazione, con l'uso di strumenti compensativi e misure dispensative, anche alle selezioni del personale in ambito lavorativo, ai concorsi pubblici, allo svolgimento di prove che abilitano all'esercizio di attività e professioni, allo svolgimento di prove di accesso per dottorati, *master* e specializzazioni, agli esami degli ordini professionali, nonché a tutte le altre forme di valutazione concernenti l'ambito sociale, quali gli esami di teoria per la patente di guida. Il soggetto che ha indetto la selezione non può discrezionalmente o

unilateralmente modificare la richiesta o non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA. La mancata osservanza del presente comma comporta la nullità della selezione.

Art. 6.

(Misure per i familiari)

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche domiciliari hanno diritto a usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento di prove di accesso ai corsi di laurea, compresi i corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM, comprendenti il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario. I suddetti strumenti devono essere utilizzati in tutti i test d'ingresso all'università, in tutti gli esami del corso di laurea, nonché nei dottorati, nei *master* e nelle specializzazioni. L'ateneo e i docenti non possono discrezionalmente o unilateralmente, non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.
5. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'Osservatorio nazionale permanente per i disturbi specifici dell'apprendimento. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Le suddette linee guida sono soggette a periodico aggiornamento ogni quattro anni.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro della difesa e del Ministro per le disabilità, di concerto con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso e delle prove finali relativamente ai corsi per la formazione professionale, alle scuole e alle accademie militari.

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge medesima.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.